

INCA CGIL Veneto

gennaio 2008

CGIL

Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione della assicurazione contro gli infortuni domestici

infortuni domestici

La Legge 3 dicembre 1999, n. 493 ha istituito una polizza contro gli infortuni domestici che riconosce e valorizza chiunque, donna o uomo, impieghi le proprie energie in maniera abituale, esclusiva e gratuita, nell'ambito domestico.

Lo Stato italiano riconosce per la prima volta, con la Legge n. 493 del 3 dicembre 1999, il valore sociale ed economico del lavoro svolto in ambito domestico.

Il lavoro domestico è l'insieme di attività svolte da uno o più soggetti nell'abitazione dove dimora il nucleo familiare, senza vincolo di subordinazione e gratuitamente.

Il nucleo familiare è l'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione e tutela, o da legami affettivi, coabitanti ed aventi la medesima dimora abituale. Costituiscono, quindi, un nucleo familiare anche le coppie di fatto.

Il nucleo familiare può essere composto anche da una sola persona.

Dal 1° marzo 2001 è diventata obbligatoria l'iscrizione presso l'INAIL di una o più persone dello stesso



nucleo familiare che hanno queste caratteristiche:

- ✓ un'età compresa tra i 18 ed i 65 anni;
- ✓ svolgono un'attività rivolta alla cura dei componenti la famiglia e dell'ambiente in cui dimora;
- ✓ non sono legate da vincoli di subordinazione;
- ✓ prestano lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo, non svolgono cioè altre attività per le quali sussiste obbligo di iscrizione ad un altro ente o cassa previdenziale.

Rientrano tra i soggetti assicurabili:

- i pensionati, che non hanno superato i 65 anni;
- i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia;
- coloro che, avendo già compiuto 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio ragazzi o ragazze che sono in attesa di prima occupazione);

- gli studenti che, anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza, svolgono attività in ambito domestico;
- il lavoratore in cassa integrazione guadagni (CIG);
- il lavoratore in mobilità;
- i lavoratori stagionali, temporanei, a tempo determinato.

Queste ultime tre categorie di lavoratori devono assicurarsi per i periodi in cui non svolgono attività lavorativa; il premio assicurativo, non essendo frazionabile, va versato per l'intero anno, ma la copertura assicurativa opera solo nei periodi in cui il soggetto non svolge attività lavorativa.

Nell'ambito di uno stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone (ad esempio: madre e figlia).

Non sono soggette all'obbligo assicurativo le persone di età inferiore ai 18 anni e quelle che hanno superato i 65. Non devono assicurarsi i lavoratori impegnati in:

- lavori socialmente utili (LSU), Borse di Lavoro, Corsi di formazione, Tirocini; tali persone, pur in assenza di rapporto di lavoro, svolgono una attività che è assimilata a quella lavorativa prevista dalla legge;
- lavoro part time, in quanto si tratta sempre di un'attività lavorativa a tempo indeterminato, anche se interrotta, che comporta l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.

Le sanzioni

Dal 2005 a tutti coloro che hanno i requisiti di assicurabilità previsti dalla Legge 493/99 e non pagano il premio, sarà richiesta dall'Istituto la sanzione prevista dalla legge, graduata in relazione al periodo di inadempimento e comunque in misura non superiore al premio stesso (euro 12,91).

Oggetto dell'assicurazione sono esclusivamente gli infortuni avvenuti in occasione ed a causa del lavoro pre-



stato in ambito domestico: cioè avvenuti nell'abitazione nella quale dimora la famiglia dell'assicurato, comprese le pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi, ecc.) e le parti comuni condominiali (terrazzi, scale, androni, ecc.).

È considerata alla pari dell'abitazione in cui dimora il nucleo anche la casa in affitto in cui si trascorrono le vacanze, purché si trovi sul territorio nazionale.

Nel lavoro prestato in ambito domestico per la cura della famiglia rientrano una serie di attività relative al normale svolgimento della vita domestica e di relazione sociale del nucleo familiare.

Rientrano nella tutela assicurativa gli infortuni avvenuti per attività connesse ad interventi di piccola manutenzione (a titolo esemplificativo: idraulica, elettricità, etc.) che non richiedono una particolare preparazione tecnica e che rientrano nella ormai diffusa abitudine di ricorrere al "fai da te". Anche gli infortuni avvenuti per la presenza in casa di animali domestici (cani, gatti, pappagallini, conigli, criceti...) sono coperti dall'assicurazione.

Infatti la cura di tali animali, che vivono abitualmente con la famiglia, rientra tra le incombenze domestiche.

Non sono invece tutelati gli infortuni causati da animali non domestici. Sono risarciti gli infortuni dai quali consegue una inabilità permanente pari o superiore al 27%.

A decorrere dal 17 maggio 2006, è compreso nella tutela assicurativa anche il rischio morte.

Non sono indennizzati gli infortuni:

- dai quali derivi esclusivamente una invalidità temporanea;
 - che danno origine ad una invalidità permanente inferiore al 27%;
 - avvenuti fuori dal territorio nazionale;
 - avvenuti in ambiente domestico, ma conseguenti ad un rischio estraneo al lavoro domestico.
- Solo il pagamento del premio, o l'autocertificazione di esonero, in caso di pagamento da parte dello Stato, danno diritto alla liquidazione della rendita.



La tutela dei diritti sociali è compito istituzionale dei Patronati, il cui essenziale ruolo sociale a difesa e promozione dei diritti è stato ribadito dalla Corte Costituzionale, con sentenza n.42/2000.

Nell'ambito di questa tutela i Patronati potranno efficacemente collaborare anche nella realizzazione d'attività e programmi informativi e formativi – previsti dall'art.5 legge 493/99 – volti alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione, in quanto Enti già chiamati dall'art. 24 del decreto legislativo n. 626/94 a svolgere attività d'informazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

